



*Servizi Idrici*

Protocollo n. 984 del 23 Febbraio 2015

trasmessa tramite pec

Spettabile Aspem Gruppo A2A

all'Amministratore Delegato Paolo Soldani

e p.c. all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

al Direttore Generale dott. Lorenzo Bardelli

alla dott.ssa Elena Maria Gallo

All'Avv. Mario Vanni

e p.c. Regione Lombardia Struttura Pianificazione, Tutela e Riqualficazione delle Risorse Idriche

al Direttore Generale dott. Mario Nova

al Direttore Vicario Ing. Carmelo Di Mauro

al Dirigente dott.ssa Viviane Iacone

e p.c. Provincia di Varese

al Consigliere Valerio Mariani

al Segretario Provinciale dott. Francesco Tramontana

Oggetto: riscontro note ASPEM (Gruppo A2A) prot. 2182 e 2180 del 16 febbraio 2015.

Con riferimento alle note in oggetto si evidenzia quanto segue:

**Punto 1**

L'Ufficio d'Ambito con le seguenti deliberazioni n.12 del 26/03/2014 del proprio Consiglio di Amministrazione - della Conferenza dei Comuni n. 7 e 8 del 15/04/2014 - del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n.20 e 21 del 18/04/2014 ha proceduto alla determinazione degli incrementi tariffari per il gestore unico di Ambito attraverso l'approvazione di un teta pari a 1,360 per il 2014 e 1,375 per il 2015. Il teta individuato per il 2014 (e di conseguenza per il 2015) rappresenta il teta del gestore unico (virtuale) che garantisce la copertura delle componenti tariffarie. Tali valori risultanti superiori a quelli

massimi applicabili sono stati sottoposti ad AEEGSI per l'approvazione. In tale sede a condizione che venisse effettuato l'affidamento al gestore unico entro la fine del 2014, d'accordo con Regione e AEEGSI, è stata data ai gestori presenti sul territorio la possibilità di applicare in via provvisoria il teta massimo applicabile (pari 1,236 nel 2014), previa specifica approvazione, negli appositi organi competenti,

dello stesso da parte dei singoli Comuni, soggetti competenti fino all'affidamento al gestore unico.

Tale approvazione conteneva al suo interno anche i teta degli anni 2012 e 2013, propedeutici alla determinazione del teta 2014, calcolati sulla base del consolidamento dei dati relativi alle singole gestioni del servizio e estesi alla parte di territorio di cui non si disponeva dei dati.

Non avendo proceduto entro il 31 dicembre ad effettuare l'affidamento del servizio idrico integrato al gestore di ambito, anche in considerazione dei ricorsi giurisdizionali pendenti, si è reso necessario provvedere, su richiesta della Regione e di AEEGSI, al ribasso dei teta 2014-2015 deliberati in data 18 aprile 2014 con le deliberazioni del Commissario Straordinario di cui sopra. Tale riduzione è stata effettuata al fine di non dover ritardare ulteriormente l'applicazione del MTI e di poter procedere ugualmente all'applicazione del MTI nonostante la non effettuazione dell'affidamento entro il 31 dicembre 2014, usufruendo di un'ulteriore ultima proroga rispetto al termine del 31/12/2014.

Sempre in tale occasione, per i soli Comuni per i quali non esistono "Teta" e "VRG" approvati da parte di AEEGSI, è stata effettuata l'approvazione dei teta 2012 e 2013, in quanto prodromici alla determinazione dei teta 2014 e 2015. Tale approvazione si è resa necessaria perché il trascorrere del tempo senza l'affidamento del servizio al gestore unico e la non approvazione dei teta degli anni 2012 e 2013 dalla gran parte dei comuni, enti competenti alla determinazione delle tariffe nel periodo antecedente all'affidamento al gestore unico ha richiesto all'AATO di dover sanare le inadempienze dei Comuni relativamente alla situazione esistente.

## **Punto 2**

Con riferimento alla componente RCtot, prevista dall'art. 29 Allegato A della Delibera 643/2013, si conferma, come già peraltro descritto negli appositi atti, che al momento la stessa non è stata valorizzata all'interno dei teta 2014 e 2015. La non disponibilità per l'intero Ambito dei dati necessari per la valorizzazione di tale componente ha spinto l'Ufficio di Ambito a rinviare al momento della loro completa acquisizione la sua determinazione. Si precisa che quand'anche l'Ufficio Ambito avesse determinato tale componente, la medesima non avrebbe potuto essere recuperata negli anni 2014 e 2015 in quanto non contenibile nel teta massimo applicabile. Essa potrà essere comunque recuperata dal 2016 in avanti.

Con riferimento all'istanza di aggiornamento tariffario per gli anni 2012 e 2013 presentata da ASPEM Spa in data 27 gennaio 2014 in ottemperanza dell'art. 9.2 della Delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR e alla successiva diffida ad adempiere dell'AEEGSI, si evidenzia che il mancato intervento da parte dell'AATO è dovuto al fatto che questo ultimo non era soggetto competente ad approvare le tariffe per gli anni 2012 e 2013.

Tali discorsi restano validi anche per quanto concerne il recupero dell'inflazione sui corrispettivi relativi agli anni 2010-2011 per le gestioni ex-Cipe di cui alla delibera AEEGSI 268/2014/R/IDR. Ne deriva che il soggetto competente deve essere individuato nel proprio comune di riferimento come indicato nella nota dell'Ufficio d'Ambito prot. 3204 del 12/06/2014 a tutti i Comuni e ai Gestori della provincia di Varese, questa procedura è valida fino all'affidamento al Gestore Unico. Tale procedura è stata ulteriormente precisata nella nota ad Aspem e ai propri Comuni n. 3919 del 18/07/2014. Tuttavia, nonostante ciò, proprio per evitare equivoci e nella piena correttezza dei propri compiti, l'Ufficio d'Ambito ha comunque inviato ad

Aeegsi, quanto Aspem medesima ed i comuni facenti parte del " bacino Aspem" hanno trasferito in materia a questo Ufficio. Si elenca perciò il riscontro inviato ad Aeegsi:

- con PEC del 22/07/2014, avente oggetto "Attuazione in sede di conguaglio dei corrispettivi relativi agli anni 2010 e 2011. Attuazione della delibera 268/2014/R/idr - Comune di Luino", la delibera di Giunta Comunale del comune di Luino;

- con PEC del 12/08/2014, avente oggetto "Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas e del Sistema Idrico 6 giugno 2014, n. 268/2014/R/IDR, art. 4.3", la nota di ASPEM protocollo n° 11269 del 25/07/2014 relativa all'istanza di aggiornamento in sede di conguaglio dei corrispettivi relativi alle annualità 2010 e 2011 per il servizio acquedotto ai sensi dell'art. 4.3;

- con PEC del 12/08/2014, avente oggetto "Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas e del Sistema Idrico 6 giugno 2014, n. 268/2014/R/IDR, art. 4.3", le note dei comuni facenti parte del bacino di ASPEM, relative alla deliberazione 268/2014/R/IDR, art. 4.3, i quali non hanno avvallato tale deliberazione con atto formale. Tali comuni sono: Barasso, Besnate, Cantello, Carnago, Castronno, Cittiglio, Galliate Lombardo, Germignaga, Inarzo, Lozza e Malnate;

- con PEC del 12/08/2014, avente oggetto "Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas e del Sistema Idrico 6 giugno 2014, n. 268/2014/R/IDR, art. 4.3 - Delibere comuni facenti parte di ASPEM", le delibere/istanze dei seguenti comuni: Arcisate, Bodio Lomnago, Brezzo di Bedero, Buguggiate, Caravate, Cazzago Brabbia, Comerio, Cunardo, Daverio, Gazzada Schianno, Induno Olona, Jerago con Orago, Luvinata, Marzio, Monvalle, Sangiano e Varese;

- con PEC del 26/08/2014, avente oggetto "Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas e del Sistema Idrico 6 giugno 2014, n. 268/2014/R/IDR, art. 4.3 - Istanza comune di Lozza facente parte di ASPEM", l'istanza del comune di Lozza;

- con PEC del 28/08/2014, avente oggetto "Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas e del Sistema Idrico 6 giugno 2014, n. 268/2014/R/IDR, art. 4.3 - Istanza comune di Cittiglio facente parte di ASPEM", l'istanza del comune di Cittiglio;

- con PEC del 05/09/2014, avente oggetto "Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas e del Sistema Idrico 6 giugno 2014, n. 268/2014/R/IDR, art. 4.3 - Delibera comune di Carnago facente parte di ASPEM", la delibera di Consiglio Comunale di Carnago.

Sempre relativamente alle tariffe 2012 e 2013 presentate da ASPEM all'AEEG, si evidenzia che allo stato attuale non esiste una determinazione da parte di AEEGSI con la quale vengono approvati i teta e i VRG proposti dalla società stessa mediante l'attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 9.2 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR. Il procedimento di analisi dell'istanza da parte di AEEGSI non risulta concluso come si evince anche dalla richiesta avanzata all'Autorità da parte di ASPEM in chiusura della lettera inviata ad AEEGSI stessa.

L'Ufficio d'Ambito ha portato avanti il suo procedimento per l'individuazione del teta unitario che sarà applicato, successivamente all'approvazione di AEEGSI, a tutti i gestori dell'ATO tranne a quelli per i quali l'Autorità stessa ha provveduto e procederà ad approvazione separata con apposito atto formale. Pertanto, qualora AEEG procedesse all'approvazione dei teta presentati da ASPEM, per la stessa, così come per gli altri gestori nella stessa situazione, sarà applicato il teta approvato dall'Autorità.

Con riferimento al caricamento dei dati 2012 e 2013 sul portale di AEEGSI si precisa che i dati caricati si riferiscono ai dati utilizzati ai fini della determinazione degli incrementi tariffari approvati per gli anni 2014/2015. I dati sono stati caricati, d'accordo con AEEGSI come peraltro fatto su suggerimento dell'Aeegsi medesima già ad altri Uffici d'Ambito lombardi, attraverso la creazione di un gestore virtuale al quale è stata attribuita la totalità dei dati utilizzati. Nessun caricamento risulta effettuato dall'Ufficio d'Ambito per gli anni 2012/2013 in quanto questo Ente aveva precluso da parte di Aeegsi l'accesso al portale per quegli anni, tale funzione rimaneva in capo unicamente ai Comuni quali soli soggetti competenti in tale periodo.

### **Punto 3**

Con riferimento allo scorrimento di un anno degli investimenti previsti nel Piano degli Investimenti, l'Ufficio d'Ambito ha effettuato tale intervento non potendo agire diversamente essendo trascorso il 2014 senza l'attivazione del gestore unico. Tale intervento non ha arrecato alcun danno ai soggetti gestori, in quanto gli investimenti realizzati dai gestori nel 2014 sono in ogni caso riconosciuti dopo 2 anni dalla realizzazione sulla base dei valori consuntivi rendicontati.

L'ente di Ambito provvederà a rideterminare l'incremento tariffario 2016 sulla base degli effettivi dati consuntivi che saranno comunicati dai gestori. A tal proposito si è già adoperato al fine di richiedere ai soggetti attualmente presenti sul territorio la rendicontazione degli investimenti realizzati nel corso del 2014 oltre che dei dati consuntivi dei due anni precedenti ancora mancanti.

### **Punto 4**

ASPEM censura la previsione di un moltiplicatore tariffario unico per il periodo 2012-2015, senza prendere in considerazione le asimmetrie del territorio e della tariffa di partenza e il potere sostitutivo messo in atto dalla società stessa. Essa rileva inoltre che il moltiplicatore teta unico non può essere definito unilateralmente dall'Ente di ambito evidenziando che l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario avrebbe richiesto il "previo assenso" da parte di ciascun gestore (ai sensi dell'art. 10.1 dell'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 643/2013).

Con riferimento al primo punto si ribadisce che il Teta 2012/2013 viene approvato per le sole gestioni per le quali Aeegsi non ha provveduto o provvederà ad approvazione separata. L'Ufficio d'Ambito è consapevole delle asimmetrie del territorio e delle tariffe esistenti. Per tali ragioni come più volte dichiarato questo Ufficio si riserva di provvedere ad aggiornare le previsioni tariffarie in funzione dei dati consuntivi richiesti per gli anni 2012 e 2013 relativamente all'intero territorio dell'ATO.

Con riferimento al secondo punto si evidenzia che:

- in primo luogo, la procedura per la determinazione del c.d. "moltiplicatore tariffario teta" non è conclusa, in quanto si perfezionerà soltanto con l'approvazione da parte della AEEGSI, che costituisce l'unico ed esclusivo soggetto competente all'approvazione di tutte le tariffe.
- in secondo luogo, i provvedimenti dell'Ufficio di Ambito, dalla Conferenza dei Comuni e del Commissario Provinciale non rivestono carattere autoritativo e vincolante nei confronti dei Comuni e dei gestori, ma si limitano a costituire atti di collaborazione e di ausilio a favore dei Comuni, i quali – ancora attualmente esclusivi titolari del potere di determinazione delle tariffe in attesa dell'affidamento al gestore unico di ambito del servizio idrico integrato – rimanevano del tutto liberi di applicare, o di non applicare, il moltiplicatore tariffario teta determinato dall'Ufficio di ambito (riferimento nota prot. 2174 del 22/04/2014).

L'equivoco di fondo è dato dalla erronea convinzione, da parte di ASPEM, che la titolarità alla determinazione delle tariffe degli attuali gestori sia di competenza dell'Ufficio di Ambito invece che dei singoli Comuni. L'Ufficio di ambito è competente alla determinazione della tariffa che sarà applicata dal gestore unico di ambito affidatario del servizio idrico integrato, ma, fino a tale momento, la competenza alla determinazione delle tariffe degli attuali gestori rimane in capo a ciascun Comune.

L'Ufficio di ambito, al solo fine di venire incontro alle esigenze dei Comuni e nello spirito di collaborazione con gli stessi, si è fatto carico di determinare il moltiplicatore tariffario unico, sostanzialmente anticipando (previa consultazione con la AEEGSI) la tariffa del servizio idrico integrato, come se il servizio fosse gestito da un unico gestore.

Ciò consente ai Comuni che accettano, in piena discrezionalità e senza imposizione alcuna, di applicare il suddetto moltiplicatore unico, di beneficiare degli incrementi tariffari che la deliberazione AEEGSI prevede per il caso di gestione integrata.

#### **Punto 5**

Con riferimento ai dati 2011 si conferma che nel piano approvato nell'aprile 2014, così come modificato nel gennaio 2015, gli stessi sono stati utilizzati come base per la pianificazione. Tale scelta è stata effettuata dall'Ufficio d'Ambito per non tardare ulteriormente il processo di applicazione del MTI , riservandosi di verificare la congruità degli stessi sulla base dei dati consuntivi 2012 e 2013. A tal fine sta provvedendo a richiedere ai soggetti gestori attualmente presenti sul territorio i dati necessari per procedere a tale verifica.

Con riferimento alla possibilità o meno di poter utilizzare i dati relativi all'anno 2011 è opportuno evidenziare che:

- l'art. 5.2 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR prevede che "La determinazione delle tariffe per l'anno 2014 si basa sui dati raccolti ai sensi della precedente regolazione tariffaria transitoria" (che faceva riferimento al 2011), "aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Analogamente, per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, i dati utilizzati saranno aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2013 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile.
- l'allegato A delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, inoltre, nel determinare le componenti tariffarie (come si deduce dalla lettura delle formule in esso contenute), fa riferimento ai dati relativi al bilancio 2012 e 2013 per i ricavi consuntivi, i costi conguagliabili e gli investimenti, mentre per i costi efficientabili ovvero non conguagliabili continua a fare riferimento ai valori del bilancio 2011. Ne deriva che avendo considerato gli investimenti consuntivi, come comunicati dai soggetti gestori, gli unici elementi che non risulterebbero aggiornati ai dati consuntivi sarebbero rappresentati dalle componenti conguagliabili le quali possono essere riallineate successivamente in sede di conguaglio.

Per quanto concerne la stima dei dati mancanti, questa si è rivelata necessaria in assenza di comunicazione da parte di molti Comuni che gestiscono i servizi in economia dei dati relativi ai servizi stessi. Tale ipotesi non riguarda ASPEM per la quale sono stati utilizzati i dati dalla stessa comunicati. Il Piano, infatti, è stato redatto considerando un gestore virtuale pari alla somma di tutte le gestioni esistenti delle quali si

disponeva di informazioni. Tale gestore quindi avrebbe dovuto estendere i propri servizi ai territori interessati dalle gestioni in economia per le quali non si disponeva del dato.

Tale condizione può essere ricondotta a quanto disposto dall'art. 25.3 dell'allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, il quale detta i criteri da seguire nella definizione dei costi nei casi di estensione del SII ad altri territori o di ampliamento dei servizi forniti negli stessi territori. I criteri seguiti nella definizione dei dati stimati corrispondono a quelli indicati al suddetto art. 25.3 il quale stabilisce che: *“Laddove il gestore si collochi nei quadranti II e IV della matrice di schemi regolatori di cui al comma 12.1, i costi operativi endogeni (non conguagliabili) sono posti pari a  $OP_{anew}$ , definiti come i costi operativi di piano rivisti dall'Ente d'Ambito o altro soggetto competente a seguito di un cambiamento sistematico delle attività del gestore (territorio servito, servizi forniti, richiesta di livelli qualitativi sensibilmente più elevati, altro), a condizione che:*

- la richiesta sia motivata sulla base di dati oggettivi (esempio: aumento del territorio coperto, aumento dei servizi forniti);*
- vengano adottati criteri di contenimento dell'incremento dei costi operativi razionali e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala. A titolo di esempio, sono considerati criteri ammissibili - corredata dalla stima del potenziale effetto scala o motivazione della mancata applicabilità dell'effetto scala medesimo – i seguenti:*

*- in presenza di ampliamento del territorio servito: proiezione del costo medio per popolazione servita del gestore sul nuovo territorio considerato;*

*- in presenza di fornitura di un nuovo servizio (es. depurazione o fognatura per un gestore precedentemente limitato al servizio di acquedotto): stima del costo medio per popolazione servita o per abitante equivalente del singolo servizio del SII fornito del gestore precedente”*

## **Punto 6**

Con riferimento all'attuazione del Piano d'ambito, si rileva che lo stesso diventa operativo contestualmente all'affidamento al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato per tutto l'ambito, e che, fino a tale momento, la responsabilità degli interventi da effettuare ricade sui gestori esistenti unitamente ai comuni che hanno loro affidato il servizio integrato o la porzione di servizio, e con i quali avranno, sulla base della convenzione di servizio in essere, stabilito le priorità e necessità di intervento ed investimento. Per tale ragione quindi non esiste un obbligo in capo all'Ufficio d'Ambito nei confronti di Aspem, o di qualunque altro gestore, sul Piano d'Ambito relativamente alla programmazione e pianificazione degli interventi.

Con riferimento al Piano Stralcio citato nella nota Aspem n. 2182 citata in oggetto, si precisa che tale piano, quale priorità del piano d'ambito, è unicamente riferito agli agglomerati in infrazione europea.

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

dott.ssa Carla Arioli